



## **Regolamento del Corso di formazione obbligatoria per l'accesso alla professione di Avvocato - Scuola di formazione forense "Giuseppe Dalla Torre"**

### Articolo 1

È istituito presso l'Università LUMSA il Corso di formazione obbligatoria per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 247/2012 e del D.M. n. 17/2018, organizzato in convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

### Articolo 2

1. La direzione del Corso è affidata ad un Consiglio direttivo composto da sei membri di cui tre professori universitari e tre avvocati.
2. I professori sono nominati – tra i docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne (GEPLI) – dal Rettore, ovvero, su delega, dalla Direttrice del Dipartimento GEPLI. Gli Avvocati sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
3. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno uno o più Direttori.
4. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza e a parità di voti, prevale il voto del Direttore.
5. I Direttori possono nominare un Coordinatore disciplinare per ciascuno dei principali ambiti disciplinari.

### Articolo 3

1. Il Corso si rivolge agli iscritti nel Registro dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Roma e degli altri Ordini che, al fine di poter sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, devono assolvere all'obbligo formativo previsto dall'art. 43 della legge n. 247/2012.
2. Le lezioni e le esercitazioni sono tenute da docenti universitari, magistrati, avvocati ed altri esperti, scelti dal Consiglio direttivo del Corso, tenuto conto del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni e dell'esperienza maturata in altri corsi di formazione.

### Articolo 4

Il Corso mira ad assicurare ai frequentatori le nozioni teoriche e pratiche necessarie per la preparazione alla professione forense e per il superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione. Il Corso è incentrato sull'analisi dei casi, secondo una metodologia didattica interattiva mirata alla redazione di atti e pareri.

### Articolo 5

1. Il Corso ha una durata complessiva di diciotto mesi, da novembre ad aprile di ogni anno, ed è articolato in tre moduli semestrali:  
I semestre: novembre-aprile  
II semestre: maggio-ottobre  
III semestre: novembre-aprile.
2. Coloro che hanno già frequentato un semestre presso un altro Corso di formazione, anche se provenienti da altro Ordine territoriale degli Avvocati, possono iscriversi al Corso di formazione della LUMSA al fine di frequentare i semestri successivi.
3. Il carico didattico complessivo è di 165 ore. Per ciascun semestre sono previste tra 54 e 56 ore di attività didattica.

4. Le lezioni si svolgono normalmente in presenza e solo per un numero limitato di ore (non superiore complessivamente a 50) attraverso piattaforma e-learning in modalità live streaming, così da consentire l'interazione diretta tra il docente e i tirocinanti.
5. Le attività didattiche si svolgono nei giorni di venerdì e sabato e sono articolate in lezioni/esercitazioni di 2 ore ciascuna, compresa una pausa di 15 minuti.
6. Le attività didattiche sono sospese ogni anno per la pausa natalizia e per la pausa nelle date che sono comunicate ai corsisti dalla Direzione.
7. La rilevazione delle presenze avviene attraverso il sistema in uso all'Ateneo.

#### Articolo 6

1. Le attività didattiche sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
  - a. diritto civile, penale e amministrativo,
  - b. diritto processuale civile, penale e amministrativo,
  - c. ordinamento e deontologia forense,
  - d. tecnica di redazione degli atti giudiziari,
  - e. tecniche della ricerca delle fonti,
  - f. teoria e pratica del linguaggio giuridico e argomentazione forense,
  - g. diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico,
  - h. organizzazione e amministrazione dello studio professionale,
  - i. profili contributivi e tributari della professione di avvocato e previdenza forense,
  - l. elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
2. Nel corso di ogni semestre sono garantite, accanto a lezioni teorico-pratiche, almeno due esercitazioni scritte per ogni materia (diritto civile, penale e amministrativo).

#### Articolo 7

1. La sede amministrativa del Corso è l'Università LUMSA.
2. La sede delle attività didattiche può essere individuata anche mediante convenzioni con enti esterni.

#### Articolo 8

1. A conclusione di ciascun semestre sono previste verifiche intermedie, strutturate nei termini di cui all'articolo 8, comma 2, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia n. 17 del 2018.
2. Le verifiche intermedie si svolgono sulla base delle indicazioni del richiamato Regolamento, coerenti con quelle che sono le finalità e le modalità del Corso, basato sull'analisi casistica.
3. Le verifiche intermedie sono valutate dalla Commissione giudicatrice, costituita da cinque componenti, e nominata dal Consiglio direttivo del Corso.

#### Articolo 9

1. Il rilascio dell'attestato finale di partecipazione al Corso è condizionato:
  - al pagamento dell'intera quota di iscrizione;
  - al raggiungimento della percentuale minima di frequenza delle lezioni, che non deve essere inferiore al 80%;
  - al superamento della prova finale.
2. La prova finale è strutturata nei termini di cui all'articolo 8, comma 2, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia n. 17 del 2018 e consiste in un test a risposta multipla composto da 40 domande, su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia n. 17 del 2018. La verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande.
3. La prova finale è valutata dalla Commissione giudicatrice, costituita da cinque componenti e nominata dal Consiglio direttivo del Corso.

#### Articolo 10

Sono ammessi a frequentare il Corso di formazione, prioritariamente, gli iscritti nel Registro dei tirocinanti dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

#### Articolo 11

L'accettazione delle domande avviene seguendo il mero criterio cronologico fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili, fissato in 60 posti a semestre.

#### Articolo 12

Gli iscritti al Corso di formazione sono tenuti al versamento di una quota d'iscrizione stabilita dal CdA della LUMSA.

#### Articolo 13

La domanda d'immatricolazione deve essere presentata tramite il sistema informatico Esse3, secondo le modalità indicate nella pagina web della Corso di formazione.